



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 31-01-2019

Oggetto: CONFERMA IMPOSTA COMUNALE UNICA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 14:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

BOTTICELLI SANDRO	SINDACO	P
ROMALDINI EMANUELE	ASSESSORE	P
PIATANESI PAOLO	ASSESSORE	A

Assiste il SEGRETARIO ROBERTA BISELLO

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24

dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2018, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune può prevedere di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi	
Illuminazione pubblica	€ 50.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 8.500,00
Servizi di polizia locale	€ 34.271,34
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 922,04
TOTALE	€ 93.693,38

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATO il comma 12 quater del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P. R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

In alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: ai criteri di determinazione

a) delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, nell'anno 2013 il Comune non ha approvato il regolamento e le tariffe TARES in quanto ha scelto di rimanere nel regime TARSU;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *Tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso

difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

PIANO FINANZIARIO

Costi servizio TARI 2018 - GAGLIOLE	Importo
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche	€ 19.581,22
Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso	€ 4.872,39
Costi generali di gestione	€ 7.800,00
Costi comuni diversi	€ 630,61
Altri Costi	€ 3.618,03
Costi d'uso del capitale	€ 13.045,13
Totale COSTI FISSI	€ 49.547,38
Costi di raccolta e trasporto RSU	€ 11.749,99
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 10.952,32
Costi di raccolta differenziata	€ 29.292,94
Costi di Trattamento e Riciclo	€ 5.035,68
Totale COSTI VARIABILI	€ 57.030,93
Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE	€ 90,00
Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE	€ 10,00
Quantita' di rifiuti prodotta (Kg)	264.150
Occupante medio per domestiche non residenti	€ 2,00
Numero residenti	624

PIANO TARIFFARIO

CODICE	DESCRIZIONE	FISSA 2018	VARIABILE 2018
	ASSOGGETTAMENTO COSTI 90,00%		
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,81	82,47
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,90	144,33
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,01	185,57
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,08	226,80
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,15	298,97
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,19	350,51
CODICE	DESCRIZIONE	FISSA 2018	VARIABILE 2018
	ASSOGGETTAMENTO COSTI 10,00%		
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,26	0,30
T0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,33	0,38
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	0,24	0,28
T0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,19	0,22
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,58	0,67
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,33	0,38
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,38	0,44
T0108	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,43	0,49
T0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,21	0,24
T0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,43	0,50
T0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,47	0,54
T0112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,39	0,45
T0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,47	0,54
T0114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,34	0,40
T0115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,39	0,45
T0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	1,96	2,26
T0117	BAR CAFFE PASTICCERIA	1,50	1,73
T0118	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,75	0,86
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,44	0,51
T0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	2,58	2,97
T0121	DISCOTECHES NIGHT CLUB	0,39	0,45

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, per la TASI, ai sensi del comma 12 quater dell' art. 4 D.L 16/2014 convertito dalla Legge 89/2014, sono individuate le seguenti scadenze prima rata 16/10/2014 e saldo al 16/12/2014, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC composto dai regolamenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

PROPONE

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

3) Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

10,6 per mille

- 4) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 5) Di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.
- 6) **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)** ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 1. ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA TASI
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.	2,5

201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per unità abitative a disposizione	0,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,00
Aliquota per le aree edificabili	0,00

- 7) **Tassa sui rifiuti (TARI)** di approvare il Piano finanziario per l'anno 2018 redatto, 1. di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

PIANO FINANZIARIO

Costi servizio TARI 2018 - GAGLIOLE	Importo
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche	€ 19.581,22
Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso	€ 4.872,39
Costi generali di gestione	€ 7.800,00
Costi comuni diversi	€ 630,61
Altri Costi	€ 3.618,03
Costi d'uso del capitale	€ 13.045,13
Totale COSTI FISSI	€ 49.547,38
Costi di raccolta e trasporto RSU	€ 11.749,99
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 10.952,32
Costi di raccolta differenziata	€ 29.292,94
Costi di Trattamento e Riciclo	€ 5.035,68
Totale COSTI VARIABILI	€ 57.030,93
Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE	€ 90,00
Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE	€ 10,00
Quantità di rifiuti prodotta (Kg)	264.150
Occupante medio per domestiche non residenti	€ 2,00
Numero residenti	624

PIANO TARIFFARIO

CODICE	DESCRIZIONE	NR. UTENZE	Somma MQ	Somma Imposta	FISSA 2017	VARIABILE 2017
	ASSOGGETTAMENTO COSTI 90,00%					
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	52	8.643	11.289,27	0,81	82,47
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	206	27.509	54.490,32	0,90	144,33
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	43	7.205	15.256,84	1,01	185,57
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	34	4.814	12.910,83	1,08	226,80
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	8	1.271	3.853,41	1,15	298,97

T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	5	683	2.565,32	1,19	350,51
CODICE	DESCRIZIONE	NR. UTENZE	Somma MQ	Somma Imposta	FISSA 2017	VARIABILE 2017
	ASSOGGETTAMENTO COSTI 10,00%					
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0	0	0,00	0,26	0,30
T0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	5	669	474,99	0,33	0,38
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	0	0	0,00	0,24	0,28
T0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	1	250	102,50	0,19	0,22
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1	141	176,25	0,58	0,67
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1	280	198,80	0,33	0,38
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	1	2.636	2.161,52	0,38	0,44
T0108	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	14	1.869	1.719,48	0,43	0,49
T0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1	132	59,40	0,21	0,24
T0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	1	300	279,00	0,43	0,50
T0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	2	479	483,79	0,47	0,54
T0112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	5	863	724,92	0,39	0,45
T0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1	91	91,91	0,47	0,54
T0114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0	0,00	0,34	0,40
T0115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5	502	421,68	0,39	0,45
T0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	4	760	3.207,20	1,96	2,26
T0117	BAR CAFFE PASTICCERIA	2	122	394,06	1,50	1,73
T0118	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0	0	0,00	0,75	0,86
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1	49	46,55	0,44	0,51
T0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	1	119	660,45	2,58	2,97
T0121	DISCOTECHES NIGHT CLUB	0	0	0,00	0,39	0,45
				111.568,49		

- 8) di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- 9) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

	ACCONTO	SALDO
IMU	16/06/2018	16/12/2018
TASI	16/10/2018	16/12/2018
TARI	16/10/2018	16/12/2018

- 10) di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata;

- 11) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 12) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 13) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre la giunta stante l'urgenza di provvedere
Con votazione unanime e favorevole

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.lgs n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 31-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLO PAOLETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 31-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAOLO PAOLETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA BISELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 23-02-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Paoletti

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 23-02-2019